



COMUNE DI VITERBO

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico, di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 18/03/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	4
Articolo 5 – Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.....	5
Articolo 6 – Autorizzazioni.....	5
Articolo 7 – Rimozione anticipata.....	5
Articolo 8 - Divieti e limitazioni.....	5
Articolo 9 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	6
Articolo 11 – Presupposto del canone.....	6
Articolo 12 - Soggetto passivo.....	6
Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone.....	7
Articolo 14 – Canone per le insegne di esercizio.....	7
Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	7
Articolo 16 – Dichiarazione.....	8
Articolo 17 - Pagamento del canone.....	8
Articolo 18 – Rimborsi e compensazione.....	9
Articolo 19 - Accertamento.....	9
Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	9
Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari.....	10
Articolo 22 – Riduzioni.....	11
Articolo 23 - Esenzioni.....	11
CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI -.....	12
Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	12
Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	12
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	13
Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	14
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....	14
Articolo 29 - Riduzione del canone.....	14
Articolo 30 - Esenzione dal canone.....	15
Articolo 31 - Pagamento del canone.....	15
Articolo 32 - Norme di rinvio.....	15
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	15
Articolo 33 – Disposizioni generali.....	15
Articolo 34 - Funzionario Responsabile.....	15
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni.....	15
Articolo 36 - Occupazioni abusive.....	16
Articolo 37 - Domanda di occupazione.....	16
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione.....	17
Articolo 39 - Obblighi del concessionario.....	17
Articolo 40 - Dichiarazione.....	17
Articolo 41 - Durata dell’occupazione.....	18
Articolo 42 – Occupazione per le attività di somministrazione del centro storico.....	18
Articolo 43 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	19

Articolo 45 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 46 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	19
Articolo 47 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	19
Articolo 48 - Classificazione delle strade.....	20
Articolo 49 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	20
Articolo 50 - Modalità di applicazione del canone.....	20
Articolo 51 - Passi carrabili.....	21
Articolo 52 - Occupazione con impianti di ricarica di veicoli elettrici.....	22
Articolo 53 - Soggetto passivo.....	22
Articolo 54 - Agevolazioni.....	22
Articolo 55 - Esenzioni.....	23
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	24
Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	24
Articolo 58 - Accertamento e riscossione coattiva.....	24
Articolo 59 - Rimborsi.....	24
Articolo 60 - Sanzioni.....	25
Articolo 61 - Attività di recupero.....	25
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	25
Articolo 62 – Disposizioni generali.....	25
Articolo 63 - Funzionario Responsabile.....	25
Articolo 64 - Domanda di occupazione.....	26
Articolo 65 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	26
Articolo 66 - Classificazione delle strade.....	26
Articolo 67 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	26
Articolo 68 - Occupazioni abusive.....	27
Articolo 69 - Soggetto passivo.....	27
Articolo 70 - Agevolazioni.....	27
Articolo 71 - Versamento del canone per le occupazioni	27
Articolo 72 - Accertamento e riscossione coattiva.....	28
Articolo 73 - Rimborsi.....	28
Articolo 74 - Sanzioni.....	28
Articolo 75 - Attività di recupero.....	29

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso, e i procedimenti autorizzatori.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12/02/2004 e successive modifiche e integrazioni
5. Ai fini dell'applicazione e della graduazione del canone, disciplinato dal presente regolamento, il territorio del Comune di Viterbo è suddiviso in due zone in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, in funzione del contesto urbanistico - edilizio, dell'intensità demografica, della presenza in zona di pubblici servizi nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare. In fase di prima applicazione e in attesa dell'individuazione delle nuove classificazioni da adottarsi dalla Giunta comunale, unitamente con la deliberazione di approvazione delle tariffe, si considerano valide le vigenti classificazioni adottate per la Tosap e per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione nel territorio comunale del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.

Articolo 5– Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti pubblicitari adottato con delibera del Consiglio comunale n. 17 del 12/02/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per i successivi aggiornamenti ed integrazioni del Piano generale è necessario far riferimento ai seguenti criteri generali:

- a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.
- d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360), al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.
- e) Il piano dovrà prevedere un numero minimo di impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

Articolo 6– Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la pubblicità permanente l'autorizzazione all'installazione avviene così come previsto dal vigente Piano generale degli impianti pubblicitari.
3. Per la pubblicità temporanea si provvede tramite Autorizzazione da rilasciarsi a seguito di presentazione di domanda secondo quanto richiesto da apposita modulistica predisposta dagli uffici comunali.

Articolo 7- Rimozione anticipata

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 8 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Settore competente, che provvederà anche ad indicare le

relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo e scuole.

2. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati. La distribuzione dei volantini è consentita esclusivamente mediante recapito diretto nelle cassette postali, in prossimità dei gazebo e, nel caso di vendite promozionali, esclusivamente nelle immediate adiacenze degli esercizi commerciali.

Articolo 9- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone è comunque dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga effettuata anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 10– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento e di cui all'art. 1, comma 821, lett. g) della legge n. 160/2019, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale. In tutti i casi di esposizione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. Contestualmente può essere disposta la rimozione degli impianti e la rimessa in pristino del luogo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 11– Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 12- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 13- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Il canone si determina altresì in base alla via da cui risulta visibile il messaggio pubblicitario.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 14- Canone per le insegne di esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono e installati in area privata nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per le insegne aventi superficie superiore a 5 metri quadrati il canone è dovuto sull'intera superficie del mezzo pubblicitario esposto.

Articolo 15- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, e con le misure di base e le modalità definite nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca o luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
3. I coefficienti e le graduazioni delle tariffe di cui alle lettere a), b) e c) relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa standard dovranno essere approvati con deliberazione della Giunta comunale tenuto conto dei seguenti parametri:
 - a) Esposizioni pubblicitarie permanenti: coefficiente moltiplicatore della tariffa standard compreso tra 0,1 e 6;

- b) Esposizioni pubblicitarie giornaliere: coefficiente moltiplicatore della tariffa standard compreso tra 0,1 e 6.
5. Nel caso di pubblicità effettuata con impianti il canone si applica in base alla superficie così come segue:
- a) fino ad un metro quadrato: tariffa base;
 - b) superiore ad un metro quadrato e fino a 5,5 metri quadrati: tariffa base maggiorata fino al 50%
 - c) superiore a 5,5 mq. e fino a 8,5 mq.: la tariffa di cui alla lett. b) maggiorata fino al 50%
 - d) superiore a 8,5 mq. : la tariffa di cui alla lett. b) maggiorata fino al 100%.
6. Nel caso di pubblicità effettuata in forma luminosa, la tariffa del canone è ulteriormente maggiorata del 100%.
7. Nel caso di esposizione pubblicitaria effettuata mediante impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico il canone è aumentato nella misura compresa tra il 100% e il 200%.

Articolo 16– Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, appena ha ottenuto l'autorizzazione, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova richiesta di autorizzazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In caso di variazione che non comporti modifiche di superficie del mezzo pubblicitario si procederà mediante voltura.
6. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non intervengano variazioni entro l'anno da comunicare, mediante denuncia di cessazione, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 17- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato sul conto corrente di tesoreria o sul conto corrente postale intestato al comune e nel rispetto delle modalità di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativi a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima dell'effettuazione e al momento della dichiarazione.
3. Il canone annuale deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Nel caso in cui l'importo sia superiore ad euro 1.500,00, il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Il canone non è dovuto qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti in caso di gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 18– Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Non si dà luogo a rimborso nel caso di importi al di sotto di euro 5,00.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 19- Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 24/09/2020.
8. In caso di mancato pagamento del canone l'ufficio, previa comunicazione, procederà alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni/permessi rilasciati.

Articolo 20- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità visiva effettuata con veicoli, - siano essi autoveicoli per usi speciali, definiti dal Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione "autopubblicitarie", siano altri veicoli utilizzati per tale scopo nelle forme consentite dallo stesso Codice della Strada -, è permessa, nell'ambito del territorio comunale, unicamente con il veicolo in movimento. E' considerata abusiva la pubblicità effettuata lasciando in sosta i veicoli di cui al precedente comma – con esclusione delle vetture pubblicitarie ad uso privato, dei veicoli adibiti a trasporto di linea e non di linea e dei veicoli adibiti al servizio taxi – lungo le strade, su aree pubbliche e private ad esse adiacenti da cui il messaggio pubblicitario sia percepibile, a meno che non si provveda alla copertura del messaggio stesso.

3. I veicoli di cui al comma 2, per poter operare nel territorio comunale in sosta, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. In questo caso rientrano nella casistica della pubblicità ordinaria. Valgono i limiti, i divieti e le modalità posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.
4. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
5. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di autobus di linea di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura corrispondente alla tariffa base deliberata dalla Giunta comunale. Si applicano le maggiorazioni previste dall'art. 15, comma 5, del presente regolamento.
6. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Per la pubblicità realizzata mediante veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto in relazione alla portata espressa in Kg del veicolo e con le tariffe deliberate dalla Giunta comunale. Il canone è annuale e non è frazionabile.

Articolo 21- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte e striscioni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa stabilita con deliberazione della Giunta comunale ed è calcolata in base ai metri quadrati e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1 e così come stabilito con deliberazione di approvazione delle tariffe.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera aumentata con i parametri previsti dall'art. 15 e con le maggiorazioni previsti per le vie classificate in categorie speciale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun mezzo e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera aumentata del 150%.
5. La pubblicità effettuata mediante locandine e cartelli da collocare a cura dell'utenza all'interno dei locali pubblici od aperti al pubblico, e sulle vetrine interne dei locali con visibilità dall'esterno, deve essere autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento del canone, mediante apposizione del timbro con la data di scadenza. Per la pubblicità effettuata mediante le locandine aventi una superficie fino ad un mq. il canone è dovuto in misura forfettaria per ogni mese solare nella misura pari alla tariffa base per ogni mq.. Per la pubblicità effettuata mediante cartelli il canone è dovuto in misura forfettaria per ogni mese solare secondo le tariffe deliberate con le maggiorazioni previste dall'art. 15. Nel caso di collocamento diretto a carattere occasionale, il canone si applica forfettariamente nella misura prevista per la categoria speciale per il 35% del totale delle locandine. Nel caso di collocamento diretto a carattere ricorrente, il committente deve presentare l'elenco dei locali dove intende collocare le locandine, e il canone viene calcolato in misura puntuale in relazione alla ubicazione della via.
E' vietata l'apposizione di locandine sulle vetrine esterne di negozi chiusi e di locali non utilizzati, nonché su manufatti aventi altra destinazione (cabine dell'Enel, pali della pubblica illuminazione, e similari).
6. Per la pubblicità effettuata per conto altrui mediante pannelli luminosi, o analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico,

elettromeccanico, o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi per metro quadrato di superficie e per anno solare applicando la tariffa standard annuale diversificata in relazione alle dimensioni, alla via di ubicazione degli impianti e alla tipologia di utilizzo (per conto proprio o per conto altrui) e così come previsto con deliberazione della Giunta Comunale. La tariffa nel caso di impianti utilizzati per uso proprio è ridotta della metà. Non si applica per tali fattispecie quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento.

Articolo 22– Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, precisando che la riduzione spetta esclusivamente nel caso in cui i messaggi siano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, o ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività.
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) riduzione del 50 per cento per la durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - b) riduzione del 100 per cento per la durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 23- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie e non siano vettori di messaggi pubblicitari;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i limiti previsti dall'art. 1, comma 832, lett. m) della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
- l) **I cartelli istituzionali di sponsorizzazione qualora e come disciplinati da apposito Regolamento.**

CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 24- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12/02/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 25- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, gli stessi potranno essere utilizzati sia per le affissioni istituzionali che commerciali.
3. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - vetrine per l'esposizione di manifesti; standardi porta manifesti; posters per le affissioni di manifesti;
 - tabelloni ed altre strutture monofacciali, bifacciali o plurifacciali realizzati in materiali idonei per l'affissione di manifesti; superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzioni, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio; altri spazi idonei.
4. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni degli impianti destinati alle affissioni per esigenze di forza maggiore o di pubblico interesse. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamenti di impianti, assumerà a proprio totale carico, ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti. Ogni eventuale spostamento dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio affissioni.

Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni

1. La richiesta di spazi disponibili deve essere presentata all'ufficio tramite email almeno tre giorni antecedenti la data prevista per l'affissione. L'ufficio procede alla verifica della disponibilità richiesta e comunica l'importo dovuto. La prenotazione si perfeziona solo nel caso in cui l'attestazione di pagamento pervenga entro le ore 10 del giorno successivo la data di comunicazione da parte dell'ufficio. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente tramite email, con eventuale indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
2. Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100 per cento del canone.
3. Le richieste perfezionate sono registrate nell'apposito programma informatico gestionale, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
4. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni lavorativi prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
5. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario, la quantità, il formato degli stessi e il committente.
6. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento dell'attestato di pagamento risultante dal registro cronologico.
7. La durata dell'affissione termina con l'ultimo giorno del periodo commissionato, anche in caso di ritardo nella consegna del materiale. Su richiesta del committente, e dal giorno successivo a quello di decorrenza dell'affissione, l'ufficio comunale mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
8. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
9. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore e non dà luogo al rimborso. In ogni caso quando il ritardo è superiore a cinque giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
10. Nel caso di cui al comma 9 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro lo stesso giorno di ricevimento della comunicazione del ritardo. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare o conguagliare con altro ordinativo la somma. In caso di rimborso l'ufficio provvede entro 180 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 15 giorni, scaduti i quali verranno inviati al macero.
11. Il committente può annullare la commissione avendo diritto al rimborso del 50% dell'importo versato, solo nel caso in cui la richiesta di annullamento pervenga all'ufficio tramite email almeno cinque giorni prima la data di inizio dell'affissione.
12. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del canone sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
13. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
14. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa distinta formale di cui al comma 5, se non ritirati dal committente entro 15 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.
15. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 26,00 per commissione.
16. Nell'ufficio comunale sono resi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta:
 - a) Le tariffe del servizio;
 - b) L'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
 - c) Il registro cronologico delle commissioni.
17. L'ufficio provvede ad avvisare il committente qualora i manifesti ricevuti siano inferiori a quelli commissionati.

Articolo 27- Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero, delle dimensioni, stabilite con la deliberazione di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il canone sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del comune secondo le tariffe approvate, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione. Per manifesti di superficie maggiore a cm 70x100, si applica la maggiorazione fino al 50%.
3. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il canone di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il canone è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
5. Le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni da soggetti eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune e non siano state effettuate secondo le procedure di cui al presente regolamento.
2. Le affissioni abusive sono eliminate o rimosse, con addebito ai responsabili stessi di tutte le spese sostenute per la rimozione o la cancellazione e delle sanzioni di cui all'art. 19 del presente Regolamento.
3. Nel caso di affissione abusiva di cui al presente articolo si applica una sanzione non inferiore al canone maggiorato del 50% e non superiore al doppio dello stesso.

Articolo 29- Riduzione del canone

1. Il canone del servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione di cui all'art. 30;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, precisando che la riduzione spetta esclusivamente nel caso in cui i messaggi siano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, o ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. In questo caso il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.
3. Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le riduzioni sono applicabili a condizione che le dimensioni della pubblicità commerciale siano inferiori al 10% rispetto alla superficie del manifesto pubblicitario.

Articolo 30- Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari previste da specifiche disposizioni normative;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali, regionali e le norme statutarie.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

Articolo 31- Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni, deve essere effettuato contestualmente al perfezionamento della richiesta del servizio, e direttamente sul conto corrente di tesoreria o sul conto corrente postale intestato al comune e nel rispetto delle modalità di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016.

Articolo 32- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativi alla riscossione e rimborso del canone.

Articolo 35- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. Contestualmente può essere disposta la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37- Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima, con le modalità previste dall'ufficio competente al rilascio.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 10 giorni prima dell'inizio della medesima, con le modalità previste dall'ufficio competente al rilascio.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve di norma contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, l'indirizzo pec, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA e l'indirizzo pec;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;

- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono a carico del Settore, così come individuato dal modello organizzativo dell'Ente, sia l'istruttoria della domanda che i contenuti dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 39- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione di proprietà o usufrutto, cessione o vendita del ramo di azienda, o fitto di azienda, il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 40 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, appena ha ottenuto l'autorizzazione permanente, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la superficie, la durata e l'ubicazione dell'occupazione.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione e può essere spedita anche tramite posta elettronica certificata.
4. In caso di variazione dell'occupazione, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di occupazione effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere richiesta una nuova autorizzazione e presentata nuova dichiarazione. I caso di maggiore superficie l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto e quello versato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non intervengano variazioni entro l'anno da comunicare, mediante denuncia di cessazione, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 41- Durata dell'occupazione

1. La durata della concessione non può essere superiore ad anni 7, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, per motivi di interesse pubblico di disporre la revoca o la modifica delle condizioni.

Articolo 42- Occupazione per attività di somministrazione del centro storico

Le modalità di occupazione per le attività di somministrazione del centro storico sono previste espressamente dall'art. 15 del vigente Piano per il Commercio, così come di seguito riportato:

1. Al fine di garantire la effettiva accessibilità dei locali di somministrazione alimenti e bevande da parte di tutte le categorie di utenza, si ribadisce che per accessibilità si intende in particolare il movimento autonomo del disabile all'ingresso e all'interno delle strutture. Tale norma viene applicata per le nuove strutture, in caso di cambio di destinazione d'uso, e di ristrutturazione, comprensiva di interventi di demolizione e ricostruzione, delle strutture già esistenti. L'Amministrazione potrà riconoscere agevolazioni sui tributi locali o incentivi da prevedere nei relativi regolamenti comunali in caso di adeguamenti/adattamenti alla normativa.
2. La somministrazione su area pubblica o privata ad uso pubblico è soggetta a concessione rilasciata dal Comune, purchè antistante all'attività di somministrazione, ovvero prospiciente l'esercizio anche se separata da un marciapiede o da una sede stradale a traffico limitato.
3. Nel caso di richieste per spazi diversi da quelli di cui al c. 2 ovvero nel caso in cui la richiesta riguardasse attività collocate all'interno di immobili di particolare rilevanza storico/artistica o che abbiano subito ingenti lavori di ristrutturazione/qualificazione e la stessa occupazione faccia parte di un progetto di riqualificazione urbana anche di interesse turistico, questa potrà essere valutata e autorizzata dalla G.C. anche in deroga al precedente comma.
4. Al fine di favorire il coordinamento delle attività dei diversi settori comunali e snellire l'iter procedurale connesso al rilascio delle concessioni di suolo pubblico per somministrazione di alimenti e bevande della durata superiore a giorni 30, le domande, che dovranno pervenire tramite SUAP, tenuto conto dell'indirizzo dell'Amministrazione comunale, verranno valutate tramite conferenza di servizi interna.
5. L'occupazione dell'area deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del codice della strada e senza pregiudizio alcuno per la quiete e la sicurezza pubblica.
6. L'area deve essere mantenuta costantemente pulita e dotata di contenitori per rifiuti in misura e numero adeguati alle dimensioni dell'occupazione e all'affluenza della clientela.
7. Il competente Settore, con provvedimento motivato, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la concessione rilasciata, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenute variazioni del contesto ambientale o per motivi di interesse pubblico.
8. La superficie concessa può essere utilizzata soltanto ai fini della somministrazione. E' vietato accatastare gli arredi all'interno dell'area concessa qualora la stessa non venisse utilizzata.
9. Nel Centro Storico a tutela del decoro estetico dell'ambito di particolare interesse storico e artistico, gli arredi destinati alle aree esterne devono essere conformi alle tipologie individuate nel Regolamento per l'arredo urbano o dell'Ornato cittadino ovvero essere espressamente autorizzati.
10. In analogia a quanto previsto dal D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. (c.d. Bolkestein) le concessioni di occupazione suolo pubblico permanente hanno una durata limitata, atta a garantire l'ammortamento degli investimenti materiali e immateriali effettuati dall'impresa e la remunerazione del capitale investito. La durata della concessione non può essere superiore a 7 anni e dovrà essere espressamente evidenziata nella richiesta e riportata nel titolo concessorio. L'occupazione di suolo pubblico permanente sarà revocata qualora non utilizzata per almeno 30 giorni consecutivi.

Articolo 43- Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, ai sensi dell'art. 39, comma 2, a qualunque titolo al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di voltura. Il rilascio della voltura è subordinato al versamento da parte del subentrante del canone per l'anno solare in corso se non pagato dal titolare precedente.
Il subentro non dà luogo a rimborso dei canoni versati e il subentrante è comunque responsabile di ogni onere pregresso dovuto a qualsiasi titolo in ragione della concessione.

Articolo 44- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 45- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 46- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente possono essere rinnovati alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 47- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade, da effettuarsi in relazione al valore economico dell'area e al sacrificio imposto alla collettività;

- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia di occupazione;
3. L'individuazione dei coefficienti di cui alla lett. a), b) c) e d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
 4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa standard dovranno essere approvati con deliberazione della Giunta comunale tenuto conto dei seguenti parametri:
 - a) Occupazioni permanenti: coefficiente moltiplicatore della tariffa standard compreso tra 0,1 e 5;
 - b) Occupazioni temporanee: coefficiente moltiplicatore della tariffa standard compreso tra 0,1 e 3.

Articolo 48- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie. In attesa dell'individuazione delle nuove classificazioni da adottarsi dalla Giunta comunale si considera valida la vigente classificazione adottata per la Tosap.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^ categoria.

Articolo 49- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella deliberazione di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 0 alle ore 7;
 - dalle ore 7 alle ore 14;
 - dalle ore 14 alle ore 20;
 - dalle ore 20 alle ore 24;

Articolo 50- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, o in metri lineari nel caso di condutture diverse dai servizi a rete, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia giornaliere che annuali, possono essere calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al

primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione complessivamente inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene e la tariffa è ridotta del 30%.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9. Per le occupazioni permanenti e temporanee con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Nel caso in cui le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi e dalle aree medesime.
10. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.

Articolo 51- Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. I comuni, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa standard, ridotta del 50 per cento.

7. La tariffa è parimenti ridotta del 60% per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 50 per cento.
9. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
10. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 52 - Occupazione con impianti di ricarica di veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico, oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti previsti per l'applicazione delle tariffe per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 57 del d.l. n. 76/2020.

Articolo 53- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 54- Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 30 per cento;
 - b) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;

- d) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
- e) le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.;
- f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
- g) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi e dalle aree medesime.
- h) Sono ridotte al 50% le tariffe per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
- i) Sono ridotte dell'80% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- j) Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto alle seguenti agevolazioni:
 - a) riduzione del 50 per cento per la durata dei lavori oltre tre mesi e fino a sei mesi;
 - b) riduzione del 100 per cento per la durata dei lavori oltre sei mesi e fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.

Le agevolazioni di cui alla lett. **J)** decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

2. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 55- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale **e del Regolamento delle Arti di strada**, le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - f) passi carrabili, rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

- g) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- h) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive nel caso in cui l'ente sia promotore, anche se congiuntamente ad altri enti e associazioni, e ne venga espressamente disposta l'esenzione.
- i) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie, vasi, fioriere a scopo ornamentale in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- j) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- k) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- l) le occupazioni permanenti di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

Articolo 56- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il canone annuale, deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Nel caso in cui l'importo sia superiore ad euro 1.500,00, il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il pagamento deve essere effettuato sul conto corrente di tesoreria o sul conto corrente postale intestato al comune e nel rispetto delle modalità di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016.
4. Il canone non è dovuto qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
6. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 57- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato contestualmente all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Può essere concessa su richiesta una rateizzazione ma non oltre il tempo massimo di scadenza dell'occupazione.
3. Il canone non è dovuto qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.

Articolo 58- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 59- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Non si dà luogo a rimborso nel caso di importi al di sotto di euro 5,00.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.
4. **Per quanto riguarda le compensazioni si applicano le procedure del precedente art. 18.**

Articolo 60- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. Contestualmente può essere disposta la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 19, comma 5, del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 24/09/2020.
8. In caso di omesso o parziale versamento l'ufficio procederà alla sospensione o alla revoca della concessione/autorizzazione rilasciata.

Articolo 61- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 62– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 63- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

Articolo 64- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione/concessione sono disciplinate dalla legge regionale n. 22 del 6/11/2019 – Testo unico del Commercio-, dai relativi regolamenti dell'ente e in base al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 65- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade, da effettuarsi in relazione al valore economico dell'area e al sacrificio imposto alla collettività;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia di occupazione;
3. L'individuazione dei coefficienti di cui alla lett. a), b) c) e d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 66- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade del Comune sono classificate in due categorie. In attesa dell'individuazione delle nuove classificazioni da adottarsi dalla Giunta comunale si considera valida la vigente classificazione adottata per la Tosap.
2. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^ categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 67- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nel caso di occupazioni permanenti e temporanee vengono applicati al canone i coefficienti da 0,1 a 3 per le tipologie sottoindicate:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
1) occupazioni realizzate in mercati
2) occupazioni realizzate fuori dai mercati
3) occupazioni realizzate da produttori agricoli

4) occupazioni realizzate da spuntisti
5) occupazioni realizzate in occasione di Fiere
6) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella deliberazione di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 0 alle ore 7;
 - dalle ore 7 alle ore 14;
 - dalle ore 14 alle ore 20;
 - dalle ore 20 alle ore 24;
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 68- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. Contestualmente può essere disposta la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 69- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 70- Agevolazioni

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 71- Versamento del canone per le occupazioni

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il canone annuale deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno. Nel caso in cui l'importo sia superiore ad euro 1.500,00, il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere corrisposto di norma in un'unica soluzione nel momento del rilascio della concessione.
6. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 72- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 73- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Non si dà luogo a rimborso nel caso di importi al di sotto di euro 5,00.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.
4. **Per quanto riguarda le compensazioni si applicano le procedure del precedente art. 18.**

Articolo 74- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 19 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 24/09/2020.
8. In caso di omesso o parziale versamento l'ufficio procederà alla sospensione o alla revoca della concessione/autorizzazione rilasciata.

Articolo 75- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.